

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**



# **Comune di Villa Vicentina**

## **REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SVAGO**

Approvato con delibera consiliare n. 24 del 20.04.2000, ravvisata legittima dal Co.Re.Co. nella seduta n. 24 del 05.06.2000, comunicata in stessa data con prot. n. 2000/26374-2000/0026869 e ricevuta il 09.06.2000 al nostro protocollo generale n. 2978.

# **INDICE GENERALE**

## **CAPO I**

### **SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Art. 1	Oggetto e scopo del Regolamento	pag. 4
Art. 2	Attività esercitate in forma mista	pag. 4
Art. 3	Attività non soggette alle disposizioni del presente regolamento	pag. 4

## **CAPO II**

### **ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI**

Art. 4	Fascia oraria di apertura dei pubblici esercizi	pag. 5
Art. 5	Limite minimo giornaliero di apertura	pag. 5
Art. 6	Chiusura settimanale	pag. 5
Art. 7	Obblighi dell'esercente e chiusura per ferie	pag. 6

## **CAPO III**

### **DEROGHE ALL'ORARIO ED AL TURNO DI CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI**

Art. 8	Deroga all'orario	pag. 6
Art. 9	Deroga all'obbligo della chiusura settimanale	pag. 7

## **CAPO IV**

### **ORARIO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SVAGO E DEROGHE**

Art. 10	Orario delle attività di intrattenimento e svago	pag. 7
Art. 11	Chiusura settimanale	pag. 7
Art. 12	Obblighi dell'esercente e chiusura per ferie	pag. 8
Art. 13	Deroga all'orario	pag. 8
Art. 14	Deroga all'obbligo della chiusura settimanale	pag. 8



## **CAPO I**

### **SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

#### **Art. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. In attuazione della L.R. 19 aprile 1999, n. 8, della L.R. 20 aprile 1999, n. 9 e del Decreto del Presidente della Giunta 7 maggio 1999, n. 0148/Pres, il presente regolamento determina, nell'ambito del Comune di Villa Vicentina, gli orari di apertura e chiusura dei Pubblici esercizi.
2. Per pubblici esercizi s'intendono gli esercizi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 5 della L. n. 287/1991, e cioè:
  - a) Esercizi di cui alla lettera a): esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  - b) Esercizi di cui alla lettera b): esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  - c) Esercizi di cui alla lettera c): esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  - d) Esercizi di cui alla lettera d): esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
3. Inoltre, in base a quanto stabilito dall'art. 36, comma 3, della legge 142/1990, il presente regolamento determina nell'ambito del Comune di Villa Vicentina gli orari delle attività di intrattenimento e svago.

#### **Art. 2 – ATTIVITÀ ESERCITATE IN FORMA MISTA**

1. Per i pubblici esercizi nei quali sono esercitate, in forma mista, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 287/1991, l'attività prevalente determina l'osservanza dell'orario minimo e massimo di apertura. Il carattere di prevalenza è stabilito dall'esercente, il quale provvede a darne comunicazione al Comune.
2. Negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) della legge 287/1991, l'orario consentito per la somministrazione di alimenti e bevande non può eccedere quello autorizzato per l'attività di intrattenimento e svago.

#### **Art. 3 – ATTIVITÀ NON SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO (L.R. 8/99 art. 28, comma 6)**

1. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente regolamento:
  - a) Le attività di somministrazione al domicilio del consumatore;
  - b) Le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla legge regionale 17/1997, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati;
  - c) Le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
  - d) Le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

- e) Le attività di somministrazione effettuate in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- f) Le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;
- g) Le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole e agrituristiche.

## **CAPO II**

### **ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI**

#### **Art. 4 – FASCIA ORARIA DI APERTURA DEI PUBBLICI ESERCIZI**

1. Per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5, comma 1, della L. 287/1991, la fascia oraria di apertura è così determinata:
  - ⇒ "Zona commerciale 1 - Villa Vicentina", a nord della ferrovia, dalle ore cinque alle ore 02.00 del giorno successivo;
  - ⇒ "Zona commerciale 2 Strada Statale", a sud della ferrovia, dalle ore cinque alle ore 03.00 del giorno successivo;
2. Le zone commerciali sono individuate così come a suo tempo stabilito nel Piano del Commercio Fisso ed Ambulante approvato con Delibera Consiliare n. 88 del 14.09.1989.
3. Per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5, comma 1, della L. 287/1991, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore otto alle ore quattro del giorno successivo.

#### **Art. 5 – LIMITE MINIMO GIORNALIERO DI APERTURA**

1. Nell'ambito della fascia oraria di cui all'art. 4 del presente regolamento, è consentito scegliere un orario di apertura con i seguenti limiti:
  - Per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5 comma 1, della Legge 287/1991 il limite minimo di apertura giornaliero è di 7 ore da effettuarsi anche non consecutivamente;
  - Per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5 comma 1, della Legge 287/1991, l'apertura dovrà essere non inferiore alle cinque ore e non superiore alle dodici ore giornaliere, anche non consecutive.

#### **Art. 6 – CHIUSURA SETTIMANALE**

1. E' obbligatoria la chiusura per un'intera giornata alla settimana, scelta a facoltà dell'esercente.
2. All'esercente è data facoltà di effettuare nel corso della settimana un'ulteriore chiusura, in aggiunta al turno di riposo, fino ad un massimo di una giornata, a sua scelta e non necessariamente consecutiva. Tale chiusura deve essere comunicata al comune ed esposta nel cartello dell'orario, secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

## **Art. 7 – OBBLIGHI DELL'ESERCENTE E CHIUSURA PER FERIE**

1. Ogni esercente deve preventivamente comunicare al Comune l'orario prescelto, che diviene esecutivo dopo sette giorni dall'avvenuta comunicazione.
2. L'orario di chiusura comunicato è considerato termine per l'accesso al locale da parte dei clienti. L'uscita degli avventori dovrà comunque avvenire entro:
  - ⇒ le ore 02.15 per gli esercizi pubblici siti nella "Zona commerciale 1 - Villa Vicentina", a nord della ferrovia;
  - ⇒ le ore 03.15 per gli esercizi pubblici siti nella "Zona commerciale 2 - Strada Statale", a sud della ferrovia;
3. L'esercente deve indicare al pubblico mediante cartelli o altri supporti informativi esposti in maniera ben visibile, l'orario adottato e la chiusura settimanale.
4. E' fatta salva la facoltà degli esercenti di chiudere per fatti aziendali o familiari (quali ferie, inventario, malattia, lutto...) con obbligo di:
  - a) Esporre al pubblico idoneo cartello indicante la durata della chiusura ed il motivo che la giustifica.
  - b) Comunicarlo al Comune in forma scritta:
    - ⇒ dieci giorni prima dell'inizio della sospensione, in caso di chiusura superiore a trenta giorni;
    - ⇒ entro l'ottavo giorno dall'inizio della chiusura, in caso di chiusura per cause di forza maggiore;
    - ⇒ almeno sette giorni prima, in caso di chiusura per ferie.

## **CAPO III**

### **DEROGHE ALL'ORARIO ED AL TURNO DI CHIUSURA**

### **DEI PUBBLICI ESERCIZI**

## **Art. 8 – DEROGA ALL' ORARIO**

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del presente regolamento, agli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5, comma 1, della L. 287/1991, è data la facoltà di prorarre l'orario di apertura fino alle ore cinque del giorno successivo nei seguenti giorni dell'anno:
  - GIORNI PREFESTIVI E GIORNI FESTIVI, RICADENTI TRA IL 20 DICEMBRE ED IL 6 GENNAIO COMPRESI;
  - 24 - 25 - 26 - 30 - 31 DICEMBRE;
  - 5 e 6 GENNAIO
  - GIOVEDI' e MARTEDI' GRASSO;
2. In deroga a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del presente regolamento, agli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5, comma 1, della L. 287/1991, è data la facoltà di prorarre l'orario di apertura fino alle ore sei del giorno successivo nei medesimi giorni di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo di non superare le dodici ore giornaliere, anche non consecutive.

## **Art. 9 – DEROGA ALL’OBBLIGO DELLA CHIUSURA SETTIMANALE**

- 1) Facoltativamente gli esercenti potranno derogare all’obbligo della chiusura settimanale qualora ricorrano le seguenti circostanze:
  - a) In tutte le festività infrasettimanali;
  - b) Nella ricorrenza della festa del Patrono locale (12 settembre SS Nome di Maria);
  - c) Nel periodo dal 1 dicembre al 6 gennaio;
  - d) Nel mercoledì delle Ceneri;
  - e) Nell’ultima settimana intera del carnevale e nell’ultima giornata di carnevale;
  - f) Nella settimana antecedente la Pasqua.
2. In occasione di festività e manifestazioni locali, gli esercenti la cui giornata di chiusura ricada nella giornata di domenica o in altra giornata festiva, hanno la facoltà di derogare all’obbligo di chiusura settimanale per un numero massimo annuo di quattro domeniche o festività. Nel caso l’esercente si avvalga di questa facoltà deve darne comunicazione al Sindaco almeno due giorni prima.
3. Resta salva la facoltà del Sindaco di emanare l’ordinanza di deroga all’obbligo di chiusura settimanale ai sensi dell’articolo 28, comma 3, della Legge Regionale n. 8/99.
4. Chi si avvale della deroga ai sensi del presente articolo, non può effettuare il turno di chiusura in altro giorno della settimana.

## **CAPO IV** **ORARIO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO** **E SVAGO E DEROGHE**

### **Art. 10 – ORARIO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SVAGO**

1. La fascia oraria di apertura delle attività di intrattenimento e svago (Tipologia "C", come da articolo 5 della legge 25.08.1991, n. 287, così come recepita dalla L.R. 27.03.1992, n. 13 - discoteche – locali notturni – sale da gioco ed esercizi similari) è così determinata:
  - dalle ore otto alle ore quattro del giorno successivo, con un minimo di cinque ed un massimo di dodici ore giornaliere, anche non consecutive.

### **Art. 11 – CHIUSURA SETTIMANALE**

1. Per la chiusura settimanale valgono le medesime disposizioni di cui all’art. 6 del presente regolamento.

## **Art. 12 – OBBLIGHI DELL'ESERCENTE E CHIUSURA PER FERIE**

1. Ogni esercente deve preventivamente comunicare al Comune l'orario prescelto, che diviene esecutivo dopo sette giorni dall'avvenuta comunicazione.
2. L'orario di chiusura comunicato è considerato termine per l'accesso al locale da parte dei clienti. L'uscita degli avventori dovrà avvenire entro le ore 04.15. Mediante cartelli o altri supporti informativi esposti in maniera ben visibile, deve essere indicato al pubblico l'orario adottato e la giornata di chiusura settimanale.
3. E' fatta salva la facoltà degli esercenti di chiudere per fatti aziendali o familiari (quali ferie, inventario, malattia, lutto...) con obbligo di:
  - a) Esporre al pubblico idoneo cartello indicante la durata della chiusura ed il motivo che la giustifica
  - b) Comunicarlo al Comune in forma scritta:
    - ⇒ dieci giorni prima dell'inizio della sospensione, in caso di chiusura superiore a trenta giorni;
    - ⇒ entro l'ottavo giorno dall'inizio della chiusura, in caso di chiusura per cause di forza maggiore;
    - ⇒ almeno sette giorni prima, in caso di chiusura per ferie.

## **Art. 13 – DEROGA ALL'ORARIO**

1. Nei giorni indicati nell'art. 8 comma 1, del presente regolamento, ai titolari delle attività di cui al presente capo, è data la facoltà di protrarre l'apertura dell'esercizio fino alle ore sei del giorno successivo. Deve essere in ogni caso sempre rispettato il limite massimo di dodici ore giornaliere di apertura, anche non consecutive.

## **Art. 14 – DEROGA ALL'OBBLIGO DELLA CHIUSURA SETTIMANALE**

1. Facoltativamente gli esercenti potranno derogare all'obbligo della chiusura settimanale qualora ricorrano le circostanze indicate nell'art. 9 del presente regolamento.

**CAPO V**  
**ORARIO DEGLI APPARECCHI MECCANICI**  
**DA INTRATTENIMENTO, QUALORA SITUATI NEI LOCALI DI CUI**  
**AL CAPO II E IV DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

**Art. 15 – APPARECCHI DA GIOCO**

1. L'uso degli apparecchi meccanici da intrattenimento di cui all'art. 86 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) nei pubblici esercizi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 5 della L. n. 287/1991, è consentito fino al limite dell'orario previsto per l'attività principale.
2. Il volume dovrà comunque essere contenuto in modo tale da non provocare disturbo alla quiete pubblica e comunque dovrà rispettare i requisiti stabiliti per le sorgenti sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi di intrattenimento danzante e nei luoghi di pubblico spettacolo, stabiliti dalla normativa vigente.

**CAPO VI**  
**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CC.DD. DI "ALLIETAMENTO" SVOLTE**  
**NEI PUBBLICI ESERCIZI, NON SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEGLI**  
**ARTICOLI 68-69-80 DEL T.U.L.P.S.**

**Art. 16 – DEFINIZIONE DI ALLIETAMENTO**

1. Per "allietamenti" devono intendersi quelle attività svolte nei pubblici esercizi alle condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 17, 19 e 24 del presente regolamento, non sottoposte alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e contemplate nelle circolari della Prefettura di Udine n. 474/31306 e 3216/31306 del 08.05.1996, 7658/50605 del 30.11.1998.
2. A titolo esemplificativo, per "attività di allietamento" nei pubblici esercizi si intende l'utilizzo di apparecchi televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti codificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici e stereofonici, di Juke-box, di apparecchi di Karaoke, le esibizioni musicali dal vivo e non, con o senza l'ausilio di cantanti, che sono escluse dalla disciplina di cui ai citati articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. qualora esercitate nei limiti e nelle condizioni previste nel regolamento.

**Art. 17 – CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

1. Il titolare del pubblico esercizio che intende svolgere una delle attività di "allietamento" di cui all'articolo precedente, deve presentare al Comune apposita comunicazione scritta.
2. L'attività di allietamento è consentita qualora siano osservate le seguenti condizioni:
  - a) Deve trattarsi di piccoli spettacoli ed intrattenimenti organizzati unicamente allo scopo di attirare la clientela, aventi carattere di complementarietà e sussidiarietà rispetto all'attività principale autorizzata, senza prevalere sulla medesima;

- b) L'organizzazione dell'attività non deve avere il carattere dell'imprenditorialità e deve essere esercitata senza scopi di lucro, in modo tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale per l'esclusivo scopo di assistere all'allietamento stesso;
  - c) Durante l'allietamento, il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non deve essere aumentato, rispetto a quello ordinariamente praticato, e per l'allietamento stesso non deve essere fatto pagare agli avventori alcun biglietto di ingresso, prenotazione, tessera associativa o simili;
  - d) L'assetto ordinario dei locali non deve essere modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'allietamento, al fine di trasformarlo in luogo di pubblico spettacolo, idoneo e finalizzato all'accoglimento prolungato dei clienti;
  - e) Non deve essere svolto in una sala appositamente allestita - modificata, con esibizioni che possono richiamare una forte affluenza di spettatori, che vi si intrattengono;
  - f) Deve essere svolto nell'esercizio pubblico dove la clientela accede e sosta solo per la consumazione;
  - g) Non devono essere allestiti camerini, allestimenti scenici mobili e non, pedane e soppalchi se non per ridurre la propagazione del rumore.
3. In deroga a quanto stabilito alla lettera c) del comma 1° del presente articolo, l'interessato, che ritenga necessario praticare l'aumento del prezzo delle consumazioni, rispetto a quello ordinariamente praticato, in occasione delle attività di "allietamento", dovrà munirsi dell'autorizzazione di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., fatta salva l'osservanza di tutte le altre condizioni stabilite nel presente articolo e delle prescrizioni di cui ai successivi articoli 19 e 24.

#### **Art. 18 - CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ**

1. La comunicazione di inizio attività prevista dall'articolo 17 del presente regolamento dovrà contenere tutti i dati relativi al richiedente, alla licenza di cui risulta titolare, la descrizione dettagliata dell'attività di allietamento che si intende svolgere e degli apparecchi eventualmente utilizzati, la data di inizio attività, l'orario di svolgimento nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 403/98, con la quale l'esercente attesti, al fine dell'esercizio delle attività in oggetto della comunicazione di cui sopra, che il locale è conforme alla normativa urbanistico - edilizia, igienico - sanitaria, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di prevenzione incendi e che le attrezzature, strumenti o apparecchi utilizzati sono conformi alle disposizioni di legge e di regolamento in materia di sicurezza.
2. Ai fini dell'applicazione della legge quadro sull'inquinamento acustico 26.10.1995, n. 447, il titolare del pubblico esercizio è tenuto a dichiarare che le modalità dell'allietamento rispettano i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e del D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999.
3. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, anche in relazione all'ubicazione del singolo esercizio, di richiedere integrazioni alla documentazione di cui sopra e imporre specifiche prescrizioni, soprattutto per quanto attiene gli allietamenti con apparecchi di Karaoke e Juke-box, con impianti di diffusione sonora di elevata potenza e per quanto attiene le esecuzioni musicali dal vivo.
4. Alla comunicazione di cui al comma 1° deve essere allegato il nullaosta della S.I.A.E..

## **Art. 19 -ORARI**

1. Fatta salva una diversa determinazione da parte dell'Amministrazione Comunale, agli allietamenti, così come individuati dal precedente articolo 16, si applicano i seguenti orari:
  - ⇒ Per gli esercizi pubblici siti nella "Zona commerciale 1 - Villa Vicentina", a nord della ferrovia, orario massimo consentito fino alle ore 23.00;
  - ⇒ Per gli esercizi pubblici siti nella "Zona commerciale 2 - Strada Statale", a sud della ferrovia, orario massimo consentito fino alle ore 01.00;sempre comunque entro l'orario consentito per l'attività principale.

## **Art. 20 - DEROGA DELL'ORARIO**

1. Esclusivamente durante il periodo delle festività natalizie (dal 01 dicembre al 06 gennaio), nell'ultima settimana intera di carnevale e nell'ultima giornata di carnevale, nella settimana antecedente al Pasqua, in occasione delle seguenti festività consolidate: 14 febbraio - San Valentino e/o eventuale giornata antecedente, 08 marzo - Festa della donna e/o eventuale giornata antecedente, 19 marzo - Festa del papà e/o eventuale giornata antecedente, od in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze locali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23 del presente Regolamento, il Sindaco, su richiesta delle parti interessate, può disporre la deroga all'osservanza dell'orario stabilito nell'articolo 19 del presente Regolamento, per le attività di allietamento ivi contemplate.
2. Durante la deroga dell'orario, l'esercente è tenuto ad osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di inquinamento acustico e deve adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

## **Art. 21 - CIRCOLI PRIVATI**

1. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano anche agli "allietamenti" svolti nei Circoli Privati.

## **Art. 22 - ALLEGATO ALLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S., all'autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio è allegato un documento che, a norma del presente regolamento, riporti le prescrizioni da osservare per l'esercizio delle attività di "allietamento" di cui all'articolo 24 del presente Regolamento.

## **Art. 23 - ATTIVITÀ TEMPORANEE RUMOROSE**

1. È consentito l'esercizio di attività di allietamento, in deroga ai limiti stabiliti per l'inquinamento acustico, per le sole attività temporanee rumorose così come stabilito dall'articolo 1 del D.P.C.M. 01 marzo 1991 e della legge n. 447 del 26.10.1995, articolo 6, comma 1, lettera h).
2. Per lo svolgimento di dette attività temporanee è obbligatoria l'autorizzazione comunale prevista dallo stesso articolo.
3. L'istanza in bollo per l'ottenimento di detta autorizzazione, deve obbligatoriamente essere presentata almeno 20 giorni (venti) giorni prima dell'inizio dell'attività di allietamento.

## **Art. 24 - PRESCRIZIONI PER L'ATTIVITÀ DI ALLIETAMENTO**

Nell'esercizio dell'attività di allietamento devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. Fermo restando quanto indicato negli articoli precedenti, il volume delle emissioni sonore dovrà essere mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo alla quiete ed al riposo, in modo particolare quando l'allietamento sia effettuato a porte aperte o all'aperto, entro giardini o aree esterne date in concessione al pubblico esercizio;
2. Non può essere organizzata attività di ballo durante le diffusioni sonore senza aver ottenuto le prescritte autorizzazioni, fatto salvo il caso in cui la predetta attività sia del tutto occasionale, temporanea e sorga da iniziativa spontanea dei clienti;
3. È vietato l'eccessivo affollamento del locale, al fine di evitare intralcio al regolare flusso della clientela;
4. È vietato modificare il locale, in qualunque modo, anche solo temporaneamente, al fine di svolgere altre forme di trattenimenti che non siano quelli consentiti per l'allietamento;
5. L'inizio dell'attività deve essere dichiarato alla S.I.A.E.;
6. L'allietamento all'aperto, subordinato all'eventuale parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari preventivamente richiesto dall'Amministrazione Comunale allorché si possano prevedere situazioni di disturbo alla quiete pubblica (luogo, orari, vicinanza alle abitazioni, tipo di intrattenimento, tipo di apparecchiature usate), è consentito unicamente se svolto entro i giardini o spazi interni o aree esterne date in concessione al pubblico esercizio, o nei giardini o spazi interni dei Circoli privati;
7. Per le eventuali attrezzature mobili allestite e impianti elettrici realizzati all'uopo, è necessario che l'esercente disponga di idonea documentazione di rispondenza alle normative vigenti a firma di un tecnico abilitato, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza;
8. Si richiamano le condizioni di cui all'articolo 17 del presente Regolamento qui non specificatamente richiamate;

## **Art. 25 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. L'allietamento nei pubblici esercizi già esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento è ugualmente soggetto allo stesso, con particolare riguardo alle norme previste negli articoli 19 e 24.
2. Per le medesime attività di allietamento, l'esercente dovrà presentare all'Amministrazione Comunale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, una comunicazione scritta indicando le condizioni di esercizio così come previsto dall'articolo 17.

## **Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Qualsiasi forma di allietamento deve essere esercitata con l'osservanza delle norme vigenti in materia urbanistico - edilizia, di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati, di polizia urbana, igienico- sanitaria e di prevenzione incendi.
2. È fatto salvo il rilascio di eventuali autorizzazioni, licenze, nullaosta o altri simili provvedimenti, che per legge o regolamento dovessero esser ottenute per lo svolgimento dell'attività.
3. Le attività contemplate nel presente Regolamento non esercitate con l'osservanza di quanto ivi disposto, sono soggette alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..

## **CAPO VII**

### **REGIME SANZIONATORIO**

#### **Art. 27 – SANZIONI**

1. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento avviene secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 17 gennaio 1984 n. 1.
2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nell'ordinanza sindacale di esecuzione, è sanzionata ai sensi dell'articolo 37, comma 7, 9, 10, 11 della L.R. 19 aprile 1999, n.8, ed ai sensi della legge n. 287/1991.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e non specificamente sanzionate da una norma di legge o regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da lire 100.000 (Euro = 51.64) fino a 1.000.000 (Euro = 516.46) ai sensi dell'art. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.
4. Fatta salva l'applicazione della legge penale, la violazione delle prescrizioni impartite ai sensi Capo VI del presente regolamento, è punita con le sanzioni previste dagli articoli 17 e seguenti del T.U.L.P.S..

## **CAPO VIII**

### **ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

#### **Art. 28 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Regionale di Controllo.

#### **Art. 29 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Successivamente alla sua entrata in vigore, copia del presente regolamento è detenuta stabilmente dal Segretario comunale, dal Servizio del Commercio, dall'Ufficio dei Vigili Urbani. Essi hanno il dovere di uniformare la loro attività osservando le disposizioni ivi contenute.
2. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, copia del presente regolamento è tenuta a disposizione di tutti i cittadini affinché possano prenderne visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 30 – RINVIO AD ALTRE NORME**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti norme legislative in materia.